

Comune di Villa di Serio

Provincia di Bergamo



Regolamento

Per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e della raccolta differenziata

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 20/12/1995

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 05/06/2000

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilati di cui all'art. 2 del presente regolamento, nel territorio del Comune di Villa di Serio e viene adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982 n° 915, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè ai sensi delle leggi regionali in materia.

L'area di espletamento del servizio è estesa a tutto il territorio comunale, fatta salva la possibilità di stipulare accordi coi comuni limitrofi, limitatamente a particolari aree di confine del paese.

Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

1. Per rifiuti si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.
2. Sono rifiuti urbani:
 - 2.1 i rifiuti non ingombranti o ingombranti (quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune), provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonchè quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure da strutture sanitarie pubbliche e private, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, servizi igienici, spogliatoi, corridoi, superfici destinate alla vendita nei negozi o supermercati, locali destinati al deposito delle materie prime o dei prodotti finiti, le sale di attesa o di riunione, ecc.).
 - 2.2 i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza abbandonati su strade o su aree pubbliche o private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua.
3. Sono rifiuti pericolosi:
 - 3.1 batterie e pile;
 - 3.2 prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e "E" ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 21.05.1981 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee";
 - 3.3 prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti e avariati;
 - 3.4 lampade e vapori di gas tossici e tubi catodici;
 - 3.5 siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - 3.6 cartucce esauste di toner per fotocopiatori o stampanti;
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani, per quanto riguarda il conferimento al servizio pubblico di raccolta e per la connessa applicazione della relativa tariffa per lo smaltimento:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;

- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purchè palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non-tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili, nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, nonchè rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione, comprese le mense, pubbliche o private;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);

Art. 3 - Definizione e natura dello smaltimento.

1. Per smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite:

1.1 Conferimento:

le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.

1.2 Compostaggio:

le operazioni di trasformazione dei rifiuti organici tramite apposite attrezzature: buca, composter, ecc..

1.3 Raccolta:

le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

1.4 Spazzamento

le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

1.5 Stoccaggio provvisorio:

ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento.

1.6 Cernita:

le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o recupero degli stessi.

1.7 Trasporto:

le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianto) al luogo di trattamento.

1.8 Trattamento intermedio:

le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, compreso l'incenerimento.

1.9 Trattamento finale:

il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

1.10 Non è possibile eliminare i rifiuti organici tramite dissipatori domestici collegati alla rete fognaria in quanto la stessa non è in grado di assorbire un simile carico aggiuntivo.

Art. 4 - Principi generali e criteri di comportamento.

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- 1.1 evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - 1.2 garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; le attrezzature per il compostaggio vanno posizionate su terreno in proprietà, a una distanza non inferiore a mt. 5 dall'abitazione più vicina e a non meno di un metro dai passaggi in comunione per ragioni di igiene e decoro.
 - 1.3 salvaguardare la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - 1.4 rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - 1.5 promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia e le iniziative volte alla diminuzione dei rifiuti prodotti;
 - 1.6 Differenziare è un obbligo di ogni utente, responsabile dei propri rifiuti.
2. Il Comune promuove, anche in collaborazione con altre amministrazioni, la sperimentazione di forme organizzative e di gestione di servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia e operazioni di smaltimento. Ciò potrà anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 5 - Attività e competenza del Comune.

Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani, che competono obbligatoriamente al Comune con diritto di privativa, sono esercitate attraverso Impresa autorizzata per conto del Comune stesso.

Art. 6 - Obblighi dei produttori o dei detentori, anche se non produttori, di rifiuti urbani ed assimilati, compresi i rifiuti urbani pericolosi.

1. Competono ai produttori o detentori, anche se non produttori di rifiuti urbani ed assimilati, di cui all'art. 2 ed altresì di rifiuti urbani pericolosi, le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute negli artt. 11 e seguenti.
2. Qualora i produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti di cui al comma precedente desiderino avvalersi di servizi di conferimento diversi da quelli di cui all'art. 11 e seguenti, posti in essere in via generale dal Comune, sono tenuti a stipulare apposita convenzione secondo uno schema approvato dalla Giunta Comunale che prevede il pagamento di tariffa stabilita dalla Giunta stessa sulla base del principio della copertura dei costi.

Art. 7 - Obblighi dei produttori o dei detentori, anche se non produttori, dei rifiuti speciali.

1. I produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati di cui all'art. 2 ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel
D.P.R. 10.09.1982 n: 915 e successive integrazioni, nonché delle disposizioni regionali e rovinziali.

2. Qualora il Comune gestisca lo smaltimento di tali rifiuti, i produttori o detentori, anche se non produttori, che desiderano avvalersi di tale servizio, sono tenuti a stipulare apposita convenzione secondo uno schema approvato dalla Giunta Comunale che deve prevedere il pagamento di tariffa stabilita dalla Giunta stessa sulla base del principio della copertura dei costi. Qualora il Comune istituisca detti servizi integrativi, i produttori o detentori di tali rifiuti sono tenuti a conferire i rifiuti speciali al soggetto indicato dal Comune stesso, salvo i casi di auto smaltimento o di conferimento a terzi autorizzati dalle vigenti disposizioni.

Art. 8 - Obblighi dei produttori o dei detentori, anche se non produttori, dei rifiuti tossici e nocivi.

1. I produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati di cui all'art. 2 ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel D.P.R. 10.09.1982 n: 915 e successive integrazioni.
2. Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata dall'Ente Regione.
3. Anche per la fattispecie prevista da questo articolo trova applicazione il 2° comma dell'art. 7.

Art. 9 - Divieti e obblighi.

1. E' assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, di tutto il territorio Comunale e nei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere diversamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita, salvo che da parte del personale espressamente autorizzato.
5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.
6. E' vietato bruciare qualsiasi materiale plastico, gommoso e liquidi infiammabili perché inquinano l'atmosfera e arrecano danno alla salute; E' consentito bruciare all'aperto residui vegetali (potature, erba), salvo che durante i periodi di prolungata siccità e purchè i fuochi siano accesi a non meno di 50 metri dall'abitazione più vicina.
7. Qualsiasi tipo di rifiuto esposto in luogo pubblico per la raccolta porta a porta, per ragioni di igiene e di decoro va collocato sullo spazio pubblico (anche se si tratta di strada o pertinenza privata) dopo il tramonto del giorno che precede la raccolta. I contenitori svuotati vanno ritirati il più presto possibile e comunque entro mezzogiorno;
8. La carta va depositata solo in contenitori di cartone a perdere; per la plastica, il vetro e i metalli vanno utilizzati contenitori leggeri, aperti, facili da svuotare. Chi usa sacchi in plastica è responsabile della loro eventuale dispersione nell'ambiente a causa degli agenti atmosferici, degli animali o di qualsiasi altra ragione. Questa dispersione va considerata alla stregua di un inquinamento;
9. Le famiglie residenti sono tenute a conferire i loro rifiuti esclusivamente tramite i servizi predisposti dall'Amministrazione, con divieto di smaltirli altrove. Analogamente è fatto

divieto ai non residenti di conferire rifiuti tramite l'area ecologica o le raccolte organizzate in paese. Le unità produttive sono autorizzate a smaltire i loro rifiuti in proprio, purchè dimostrino la regolarità delle soluzioni adottate;

Art. 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

TITOLO II° - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 11 - Conferimento.

1. I rifiuti urbani non ingombranti e ingombranti, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati:
 - 1.1 I Rifiuti urbani non ingombranti e i rifiuti assimilati agli urbani di cui all'art. 2, esclusi quelli destinati al riciclaggio e previsti, in quanto tali, dal titolo IV del presente regolamento, dovranno essere conferiti, nell'apposito sacco recante il contrassegno del comune, depositandoli sul ciglio della strada a non più di dieci metri dall'uscio di casa o dagli appositi luoghi di conferimento, oppure nei cassonetti, là dove esistenti. La distanza massima tra il luogo di conferimento e il punto di arresto degli automezzi non dovrà superare i dieci metri e non dovrà avvenire attraverso rampe di scale. Il peso del sacco non deve superare i 15 Kg. che, secondo il contratto di lavoro degli operatori ecologici, rappresenta il peso massimo che gli addetti sono tenuti a sollevare.
 - 1.2 I rifiuti urbani ingombranti devono essere conferiti presso l'area ecologica.
 - 1.3 I rifiuti urbani pericolosi di cui al comma 3 dell'art. 2 sono oggetto di conferimento separato secondo le modalità previste dalle rispettive normative.
2. L'amministrazione mette a disposizione un'area ecologica opportunamente attrezzata che, per dimensioni, modalità di accesso e di sosta, orari di apertura al pubblico, dimensioni dei contenitori, risulti idonea allo svolgimento del servizio di conferimento differenziato dei rifiuti. Provvede inoltre a mantenere i contenitori efficienti e in grado di contenere i materiali conferiti negli stessi da parte della cittadinanza, al fine di evitare fuoriuscite di materiali. Provvede anche a mantenere e promuovere un idoneo servizio di derattizzazione e disinfestazione dei contenitori e dell'area stessa.

Art. 12 - Raccolta.

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo è istituito per tutte le utenze all'interno del territorio del Comune. L'utenza del servizio è obbligatoria.

2. In via ordinaria, la frequenza della raccolta è determinata come segue:
 - almeno una volta alla settimana il sacco con i rifiuti non riciclabili;
 - almeno una volta alla settimana la pattumiera con i rifiuti organici;
 - almeno una volta alla settimana la carta e ogni quindici giorni gli altri rifiuti riciclabili (vetro, e plastica).
3. I rifiuti urbani o assimilati prodotti al di fuori delle fattispecie di cui al primo comma devono essere conferiti dai produttori nei luoghi e con le modalità indicate con provvedimento della Giunta Comunale.
4. Per i servizi di raccolta della FORSU ci si avvale esclusivamente dei contenitori forniti gratuitamente dal Comune. In caso di danneggiamento da parte di terzi il contenitore viene sostituito gratuitamente. Per la normale usura ogni utente ha diritto a sostituire gratuitamente il contenitore non prima di tre anni;
5. Il Comune può organizzare la vendita, direttamente o tramite terzi, di appositi sacchetti biodegradabili al 100% per la raccolta della FORSU. E' fatto divieto di impiegare sacchetti in materbi che non rechino il contrassegno comunale per evitare l'uso di quelli non o solo parzialmente biodegradabili. Il cittadino può decidere autonomamente se utilizzare i sacchetti in mater-bi. In caso di non utilizzo può conferire la FORSU senza alcun sacchetto, ma con l'esclusivo uso del contenitore in dotazione.

Art. 13 - Trasporto.

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi dell'art. 4.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio del Comune, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Sindaco per agevolarne lo svolgimento (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione ecc.), purchè non interferiscano con la normale viabilità.

Art. 14 - Trattamento.

1. Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle norme legislative vigenti.

TITOLO III° - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 15 - Raccolta, spazzamento e trattamento.

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il territorio del Comune, nell'ambito di un perimetro definito dalla Giunta, in modo da comprendere:
 - 1.1 le strade e piazze classificate fra quelle comunali ai sensi della Legge 12.2.1958 n° 126 e le nuove strade comunali;
 - 1.2 le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della Legge 12.2.1958 n° 126;

- 1.3 i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia tratti giuridicamente tali, sia tratti edificati su entrambi i lati);
- 1.4 le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè presentino tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.)
 - siano dotate di pavimentazione permanente sulla carreggiata e sul marciapiedi
 - siano dotate di sistema di smaltimento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.)
- 1.5 aree a verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;
- 1.6 le sponde dei corsi d'acqua libere ed accessibili ai mezzi meccanici.

La frequenza e le modalità del servizio vengono stabilite dalla Giunta Comunale in relazione alle necessità dell'utenza e dalle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi di cui all'art. 4.

2. Il servizio può anche essere espletato su tutte le altre strade private e sulle aree private recintate a richiesta degli interessati, previa convenzione secondo uno schema approvato dal Consiglio Comunale e previo pagamento di tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, sulla base del principio della copertura dei costi.
3. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti prodotti dall'attività di pulizia delle sponde dei corsi d'acqua non accessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali e ferroviarie, è a carico degli enti competenti.
4. I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni di qualunque genere, vengono spazzati e raccolti senza addebito di spese, purché tali manifestazioni non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento sono previo pagamento di tariffa stabilita dalla Giunta Comunale sulla base del principio della copertura dei costi.

Art. 16 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventi pregiudizievole per l'igiene pubblica e per il decoro, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo per l'esecuzione d'urgenza dei lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti interessati.

Art. 17 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti ecc.

1. I gestori di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con l'installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
3. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.
4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna-Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 18 - Carico e scarico di merci e materiali . Rimozione degli ingombri.

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento conseguente alla violazione del presente regolamento.
2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esse da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 19 - Asporto di scarichi abusivi.

1. Ove si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione igienica dell'ambiente, raccogliendo i rifiuti depositati e provvedendo al loro conferimento nei modi previsti dal presente regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste.
2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorchè sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientali, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati perchè provvedano alla rimozione dei rifiuti entro un termine prestabilito. Trascorso inutilmente tale termine, le necessarie operazioni di pulizia e di riassetto ambientale sono effettuate dal Comune, a spese dei soggetti obbligati inadempienti.

Art. 20 - Articolazioni del servizio di spazzamento rifiuti urbani esterni

Rientrano fra i compiti dell'Amministrazione i seguenti:

- Spurgo pozzetti stradali per la raccolta delle acque meteoriche;
- Pulizia periodica delle fontane e fontanelle;
- Pulizia periodica di gallerie e portici di uso pubblico e monumenti pubblici;
- Diserbo periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche;
- Cancellazione di scritte dai fabbricati pubblici (fatto salvo il recupero delle somme sostenute a carico dell'autore);
- Pulizia, lavaggio e disinfestazione dei servizi igienici pubblici;
- Interventi per la pulizia della carreggiata stradale a seguito di incidente stradale, fatto salvo il recupero delle somme sostenute a carico dei responsabili;
- Asportazione di rifiuti abbandonati abusivamente su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Art. 21 - Disposizioni diverse.

L'amministrazione provvede, mediante apposita convenzione, al verificarsi di precipitazioni

nevose, a mantenere e/o ripristinare, nel più breve tempo possibile, condizioni adeguate al regolare svolgimento del traffico veicolare e pedonale mediante:

- La rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci, dalle piazze e dagli spazi pubblici prospicienti uffici pubblici e luoghi di pubblico interesse;
- Lo spargimento di sabbia e miscele saline allorchè le condizioni meteorologiche possano causare formazione di ghiaccio sulla sede stradale.

Seppure gli interventi verranno eseguiti con tempestività, eventuali sinistri causati dall'inosservanza delle dovute cautele in tali condizioni meteorologiche non saranno comunque, imputabili a negligenza dell'Amministrazione.

2. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi il verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonchè i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi lasciati dai loro animali.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
4. Le carogne di animali, giacenti su suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità della ASL competente oppure prescritte nel regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 22 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicate.

1. Nel caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm. gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche in cortili delle case e negli androni - in deroga ad eventuali regolamenti condominiali - fino a quando non siano state liberate le carreggiate.
2. Nel caso di nevicate con persistenza di neve sul suolo, è altresì fatto obbligo, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi fino alla larghezza di mt. 1.5 e della cunetta per una larghezza di 20 cm., nonché dall'imbocco delle caditoie e dei tombini, allo scopo di agevolare il deflusso delle acque di fusione. Il medesimo obbligo sussiste per i proprietari delle aree, recintate o no, adiacenti alla pubblica strada, lungo le quali deve essere sgomberata una striscia di terreno di ampiezza sufficiente al passaggio di una persona (mt. 1.5).
3. Gli abitanti degli edifici sono inoltre tenuti a praticare l'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato; per le strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di mt. 1 su entrambi i lati della via e per l'intero fronte della proprietà.
4. E' fatto obbligo inoltre di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Art. 23 - Aree di sosta per i nomadi. Servizi igienici pubblici.

1. Per le aree assegnate alla sosta dei nomadi è istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate dalla Giunta Comunale per regolare questo servizio di smaltimento.

2. Gli utenti dei servizi igienici pubblici realizzati dal Comune, sono tenuti a rispettare le norme per l'uso emanate dalla Giunta Comunale. Il Comune provvede alla loro manutenzione e pulizia.

TITOLO IV° - NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Art. 24 - Finalità e campi di applicazione della raccolta differenziata.

1. Ai sensi degli artt. 5 e seguenti della Legge Regionale 01.07.1993 n° 21 che impone ai Comuni, singoli o associati, di organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi (batterie e pile, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" o "F", prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, lampade a scarica e tubi catodici, siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale, cartucce esauste di toner per fotocopiatori e stampanti), dei rifiuti liquidi (oli e grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva), dei rifiuti organici compostabili (rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercantile, rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti di lavorazione del legno) e dei rifiuti solidi (rifiuti ingombranti, materiali in vetro, contenitori in plastica, materiali in metallo, carta e cartone, frigoriferi o frigo congelatori e simili, componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e di servizi, polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e di servizi), è istituito nell'ambito del territorio comunale il servizio di raccolta differenziata dei suddetti rifiuti al fine di favorirne la valorizzazione, distribuzione, consumo e raccolta.

Art. 25 - Modalità di conferimento dei rifiuti organici riciclabili.

1. A partire dall'attivazione del servizio di raccolta differenziata delle singole frazioni dei rifiuti indicati nell'art. 23 del presente regolamento è obbligatorio per la cittadinanza il conferimento separato delle stesse che dovrà avvenire o presso l'area ecologica oppure mediante appositi contenitori, indicati dalla Giunta Comunale, limitatamente ai rifiuti riciclabili e compostabili per i quali è stata istituita la raccolta porta a porta.
2. L'Amministrazione Comunale provvede, anche attraverso idonee convenzioni, pure con organizzazioni del volontariato, alla raccolta differenziata dei rifiuti organici, di carta e cartone, una volta la settimana, di plastica e vetro con cadenza bisettimanale e di materiali in metallo e stracci una volta al mese, direttamente a domicilio dei cittadini. Il ritiro avverrà secondo le modalità già indicate, direttamente presso il domicilio dei cittadini.
3. I rifiuti organici devono essere conferiti mediante le apposite pattumiere che ogni utente è tenuto a tenere in condizioni di decorosa pulizia per rispetto degli addetti;
4. le famiglie che intendono far ricorso al compostaggio domestico della frazione organica devono attenersi alle seguenti norme:
 - I. Il composter deve essere a contatto con il terreno, in luogo soleggiato ed areato, eventualmente protetto da animali nocivi, quali topi o roditori, con l'inserimento sul fondo di un pezzo di rete metallica a maglia sottile;
 - II. Nel composter possono essere inseriti:
 - Avanzi di cucina, scarti di verdure, bucce, fondi di the e caffè;

- Piccole quantità di altri materiali biodegradabili come: carta da cucina unta, segatura a trucioli provenienti da legno non verniciato;
 - Fiori appassiti, gambi ed avanzi dell'orto, piccole quantità di erba, foglie secche, rametti e potature di siepi (necessari per aumentare la porosità del compost e favorire la decomposizione);
- III. Nel composte non possono essere inseriti:
- Carta patinata o oletata, vetro, plastica, tessuti, vernici o prodotti chimici e farmaci;
 - Grossi avanzi di cibo di origine animale, carne o pesce, ossa;
 - Foglie di piante resistenti alla degradazione (magnolia, lauroceraso, aghi di pino);
 - Lettiere degli animali;
- IV. Non comprimere mai il materiale e rivoltarlo periodicamente per facilitare l'aerazione e la decomposizione;
- V. Per evitare la presenza di moscerini, un metodo efficace consiste nell'aggiungere ogni tanto cenere o trucioli di legno.

TITOLO V° - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 26 - Controlli.

1. E' tassativamente vietato conferire, nei sacchi destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani domestici non riciclabili, frazioni di rifiuti oggetto della obbligatoria raccolta differenziata e specialmente rifiuti organici, oggetti in vetro o metallici, contenitori in plastica per liquidi, carta o cartone puliti, fogliame, erba e scarti del verde dei giardini, polistirolo e cellophane da imballaggio.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal personale della polizia municipale e da quello addetto ai servizi ecologici del Comune, incaricato con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo della vigente normativa nazionale.

Art. 27 - Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione del pagamento di una somma da £. 100.000 a £. 2.000.000 che è comminata dal Sindaco ai sensi dell'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n° 383 in conformità della Legge 24.11.1981 n° 689.
2. Qualora il peso del sacco destinato alla raccolta dei rifiuti solidi urbani domestici risulti costituito per oltre il 20% di frazioni di rifiuto oggetto della obbligatoria raccolta differenziata, l'infrazione sarà punita con la sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000.
3. E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato di ogni tipo di rifiuto in luogo non idoneo e in modo particolare in prossimità dell'area ecologica. Ogni infrazione al presente articolo sarà punita con una sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 2.000.000.